

## SULLA "RECEZIONE" DEL DIRITTO ROMANO (NELLA VISIONE DEGLI AUTORI DELLE PROVINCIE ORIENTALI)\*

*Prof. Dr. Remo MARTINI*

Ludwig Mitteis, il grande romanista cui si deve fra l'altro di aver sollevato per primo, alla fine del secolo scorso, il problema dei rapporti fra diritto romano (Reichsrecht) e diritti locali (da lui qualificati come Colksrechte), parlava a proposito della penetrazione del diritto romano nelle province orientali di una "recezione", che paragonava a quella dello stesso diritto romano in Germania, affermando che verso entrambe ci sarebbe stato un analogo tipo di *resistenza*, così da parte del "griechische Volk in Besits einer alten und hohen Cultur" come, nel mondo moderno, da parte del "deutsche Rechtsbewusstsein"<sup>1</sup>.

La dottrina romanistica che si è data carico di sviluppare e approfondire le tematiche aperte dal Mitteis, se anche ha parlato talora di "recezione", come per conto suo ha fatto il Ferrini, e proprio in uno studio del 1901 intitolato "lotte antiche e recenti contro il diritto romano"<sup>2</sup>, si è soprattutto occupata di questioni dogmatiche.

Per lungo tempo a dominare la scena sono stati due problemi già impostati dal Mitteis:

a) la sussistenza o meno dei diritti locali accanto al diritto romano specie con riferimento al tempo successivo alla costituzione di A. Caracalla del 212, ossia alla estensione della cattedinarza romana a tutti gli abitanti dell'impero<sup>3</sup>;

\* Siena Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi tarafından A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde Ocak 1995'te verilen Konferans.

1. Cfr. L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, 1891 (rist. invariata leipzig 1935) p. 202 s. (ma già p. 14).
2. Presentato come conferenza alla "Società italiana dei giuristi e degli economisti" di cui il Ferrini era socio, il 3 Marzo 1901 (cfr. Opere IV, 413s).
3. E qui sono fondamentali i contributi papirologici a cominciare da quelli del Taubenschlag, Geschichte der Reception des röm. Privatrechts in Aegypten, in Studi bonfante, I, 1930, pp. 367-440.

b) la eventuale influenza dei diritti locali sullo stesso diritto romano<sup>4</sup>.

Poi la discussione si è spostata sulla possibilità o meno di ricollegare il sopravvivere dei diritti locali all'esistenza di una doppia cittadinanza<sup>5</sup>.

Negli ultimi tempi, invece, superate o cadute molte delle questioni di cui si è detto, il dibattito si è venuto incentrando essenzialmente sul modo di intendere il fenomeno (dato ormai per accertato) del sopravvivere dei diritti locali anche dopo le 212, e cioè o come situazione di fatto in contrasto col principio giuridico formale della obbligatorietà del diritto romano per tutti, o come sussunzione degli ordinamenti locali nell'ambito della consuetudine come tale ammessa dai Romani. Quest'ultimo è ad esempio l'atteggiamento proprio del Modrzejewski<sup>6</sup>, al quale si contrappone con forza quello del Talamanca in una polemica che non è finita<sup>7</sup>.

Nessuno -e parlo qui dei romanisti- si è interessato invece, per quanto mi risulta, allo spunto offerto dal *mitteis* col riferirsi per il mondo greco-orientale ad una vera e propria resistenza alla recezione del diritto romano riportabile alla cultura del popolo greco e quindi non soltanto alla prassi dei notai e dei tribunali, resistenza non per niente paragonata ben due volte da lui a quella che c'era stata effettivamente in Germania -com'è noto- a cominciare dalla fine del XVI - inizi del XVII secolo ad opera della Scuola del diritto naturale (come sottolinea il Ferrini nello studio al quale si è già avuto modo di fare richiamo)<sup>8</sup>.

Di un atteggiamento genericamente ostile a Roma da parte dei Greci si sono invero occupati gli studiosi di storia generale<sup>9</sup> e ha

4. Come metteva in luce, con ammirevole pacatezza, SANNICOLO in un contributo al convegno di diritto romano del 1933 Il problema degli influssi greco orientali nel diritto bizantino, in Atti, Roma, I, 1934, p. 257ss.)
5. E' la nota polemica Schönbauer-Arangio-Ruiz per la quale si rinvia Talamanca Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della *constitutio Antoniniana* in Studi Voltretra, V, Milano 1971, p. 438ss.
6. Per il quale possono vedersi in particolare, gli studi su Gregorio Taumaturgo e Menandro Di Laodicea, raccolti ora (come nn. XI e XII) in *Droit impérial et traditions locales dans l'Egypte romaine*, 1990.
7. Cfr. op. cit., p. 492 (nt.) e passim.
8. Cfr. Opere, IV, cit. p. 425.
9. Si veda per tutti, Bettie FORTE, *Rome and the Romans as the Greeks saw them*, in *Papers and monographs of the American Academy in Rome*, 24, 1972. Un panorama sintetico sempre utile sui Motivi Antiromani nella tradizione storica antica è quello del Castiglioni in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, serie 2a, 61, 1928, p. 625ss.

fatto cenno anche il Nörr nella sua ricerca *Imperium und polis* del 1969, sia pure con riferimento solo al principato, nel quale periodo un tale fenomeno -com'egli scrive- sarebbe stato abbastanza raro<sup>10</sup>.

Il Nörr in nota<sup>11</sup> cita anche una serie di ricerche su questo tema fra le quali mette giustamente in rilievo quella ormai cevvhia del Fuchs, *Der geistige, Wiedestand gegen Rom in der antiken Welt*, cui per conto suo fa rinvio anche il Gaudemet nelle sue *Institution de l'antiquité* a proposito di una supposta "résistance du peuple, des clergés et des intellectuels" versa la dominazione romana<sup>12</sup>.

Ma anche nel lavoro del Fuchs, pervaso esso stesso di un evidente astio verso la romanità (il che potrebbe spiegarsi con il luogo e la data di pubblicazione: Berlin 1938), non si fa richiamo, per quanto riguarda il punto *che ci interessa* e che non é quello -ripeto- di una generica opposizione contro Roma, ma di una resistenza appunto alla recezione del diritto romano, ad altra testimonianza apparentemente significativa, *oltre quella, di Libanio*<sup>13</sup> celebre sofista del IV secolo (314-393), in sintonia con le vedute dell'imperatore Giuliano, e cui -come é stato scritto<sup>14</sup>- la romanità e il sistema romano sarebbero stati "unsympatisch".

Libanio non faceva mistero del suo disprezzo per lo studio del diritto (μαθησις τῶν νομῶν), che giudicava adatto *alle persone lente di comprendonio* (δ τῶν τὴν διανοίαν βραδυτέρων εἶναι) come emerge da una frase incidentale dell'orazione dedicata a lumeggiare le malefatte di Eutropius consularis della Siria<sup>15</sup> e, quel che più conta, biasimava fortemente, come appare da svariati accenni contenuti nelle sue orazioni e nelle sue epistole che i giovani,

10. Cfr. Dieter Nörr, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit*, München 1969, 95ss.

11. Op. cit., p. 95 nt. 185.

12. Cfr. Gaudemet, *Institutions de l'antiquité* (dixième édition) Paris 1982, p. 521 nt. 10.

13. Cfr. Harold Fuchs, *Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt*, Berlin 1938, p. 51 (nt. 62)

14. L'espressione é nella voce enciclopedica Libanios di FOERSTER-MÜNSCHER, in *PWRE*, XII, 2, 1925, c. 2535, 41.

15. Si tratta dell'orazione IV (ediz. FOERSTER) dove appunto, al pgr. 18, si dice di Eutropius che costui (più idoneo al lavoro dei campi e duro come una pietra), dopo essere stato avviato senza successo agli studi letterari, si era rivolto con pari insuccesso a quelli giuridici, pur adatti alle persone lente di comprendonio.

oltretutto a suo dire senza alcun profitto- venissero inviati dai loro padri a studiare la lingua e il diritto dei romani a Berito o a Roma<sup>16</sup>. ma, come aveva già messo in luce I *Mitteis*, non ci vuole molto a rendersi conto che Libanio ce l'aveva con tale studio semplicemente perché gli sottraeva gli scolari che altrimenti sarebbero andati da lui per la loro "advocatische Bildung"<sup>17</sup>.

C'è invece un testo molto significativo di sesto Empirico, contenente una "decisa critica allo concezione romana della *patria potestas*" che Santo Mazzarino<sup>18</sup> ha inquadrato nella *temperie dell'età severiana*, quando "la concessione della *vivitas* minacciava di soffocare i diritti greci sotto il comune peso dello *ius civile* romano"<sup>19</sup>, riportandolo espressamente al "contrasto tutto proprio dell'età imperiale fra diritto romano e diritto dei provinciali"<sup>20</sup>.

Di un tale atteggiamento culturale -che potrebbe anche aver avuto, come sostiene il Mazzarino, delle ascendenze fin nella prima sofistica (del V sec. a. C.) tesa "verso un ideale rispetto della diversità e varietà dei diritti fra i popoli"<sup>21</sup> -non si hanno purtroppo però, a mia conoscenza, altre testimonianze.

Se del resto è ancor troppo evidente che per quanto riguarda la *patria potestas* la concezione romana poteva veramente apparire una sorta di schiavitù a dei pensatori greci, è difficile credere che critiche analoghe si sarebbero potute fare per altri aspetti *del diritto delle persone e della famiglia*.

Basti pensare alla condizione della donna romana certamente migliore di quella della donna attica, la quale ultima poteva addirittura avere per *kurios* il proprio figlio oltre che il padre o il marito o un altro parente. Per non parlare della figlia senza fratelli, che alla morte del padre diventava *epikleros* e che il parente più prossimo

16. Si vedano fra l'altro or. 1.214: Altre indicazioni in Fuchs, loc. cit., e s. v. Libanios, in PWRE cit. 2535, (4-30).

17. Cfr. *Mitteis* op. cit., p. 191 (nt6).

18. Diritto e fonti letterarie: sulla datazione di alcuni testi fondamentali, in BIDR, 65, 1962, p. 57ss.

19. Op. cit., p. 65.

20. Op. cit., p. 61.

21. Op. cit. p. 64 Il testo di Sesto Empirico tratto dalle Ipotiposi Pirroniane. Su di esso, fra gli altri, A. Mordechai Rabello, *Efetti personali della patria potestas, I. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano 1979, p.257s.

aveva diritto a sposare, potendo anche sciogliere il suo eventuale matrimonio con altri<sup>22</sup>.

Ma qui non siamo noi che dobbiamo fare dei confronti e poi dal nostro punto di vista! Quel che possiamo fare é piuttosto di soffermarsi ancora su altre testimonianze già richiamate dagli autori che si sono occupati dei rapporti fra diritto romano e diritti locali, ma che non sono state prese in considerazione dal nostro punto di vista. Debbo avvertire che l'esame di tali fonti continuerà a non essere condotto in ordine cronologico perché volto a individuare piuttosto le diverse tendenze che sembrerebbero affiorare dalle fonti.

Sebbene alquanto tardo, dovendosi riportare al 430 circa d.C., potrebbe apparire a prima vista interessante come rivelatore di un atteggiamento se non di stilità o di critica quantomeno di rammarico per il trionfo del diritto romano sui diritti locali, uno scritto apologetico (*Graecarum affectionum curatio*) del vescovo Teodoreto di Ciro, nel quale si insiste ripetutamente a mettere in luce come i Greci, tanto i cretesi, quanto gli spartani, e quanto gli ateniesi, i tebani etc. avessero visto il loro diritto soppiantato dal diritto romano<sup>23</sup>.

Ma si tratta di un modo di presentare questi avvenimenti finalizzato unicamente a dar maggior forza all'argomentazione che unicamente stava a cuore a Teodoreto -come ha messo bene in luce il Talamanca- quella di mostrare cioè "la icrollabile fedeltà dei cristiani alla loro legge che neppure i Romani erano riusciti a far venir meno, quei Romani che invece avevano abrogato le leggi dei più famosi antichi legislatori<sup>24</sup>. Senza considerare che, come scrive sempre il Talamanca, il padre della Chiesa aveva verosimilmente tratte le sue conoscenze "dalla condizioni sociali, politiche e economiche delle stesse città greche e di Atene e di Sparta in particolare<sup>25</sup>.

Che si trattasse d'altronde, per quanto riguarda la fine degli ordinamenti locali, di cosa che in sé e per sé a Teodorato non doveva interessare molto, appare dal discorso fatto per la scomparsa del diritto dei Lacedemoni. Non é infatti assolutamente credibile che un

22. Per tali nozioni di storia giuridica (prescindendo qui dalla immensa letteratura sulla donna greca) basterà rinviare a BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano 1982, p. 108ss, ed a Mc DOWELL, *The law in classical Athens*, Ithaca, New York 1986, pp. 84, 95ss.

23. Si vedano i vari passaggi riportati e discussi da Talamanca, op.cit. p. 489ss. (nt. 78).

24. Op. cit. p.491.

25. Op. cit. p.495.

vescovo, sia pure del V secolo, potesse rimpiangere davvero che a Sparta non ci fossero più fra l'altro la impunità della pederastia, consetita dalla legislazione di Licurgo, e addirittura la messa al bando per legge dei matrimoni!!

Tutto ciò, lasciando da parte la scarsissima informazione per non dire superficialità di Teodoro circa le vicende storicogiuridiche, quale emerge fra l'altro dalla sua singolare opinione - *sottolineata anch'essa dal Talamanca* - secondo cui i Romani avrebbero creato il loro diritto raccogliendo il meglio del diritto dei Greci e dei barbari<sup>26</sup>!!!

Un altro autore richiamato negli studi sui rapporti fra diritto romano e diritti locali è Menandro di Laodicea, nella cui opera retorica sul genere epidittico, riferibile a circa il 270 d.C. si fa a più riprese allusione al fatto che nella lode della città non si sarebbe più potuto parlare delle loro leggi - e il discorso parebbe effettivamente riferibile anche ad aspetti privatistici tipici del diritto greco dati i termini *κληρον επικληρον* - poiché in esse mai si usavano le comuni leggi romane. In questi accenni menandrei - cui il Talamanca ha dedicato dal suo punto di vista uno studio molto vasto e approfondito, dal quale abbiamo già avuto modo di fare delle citazioni - sarebbe però difficile scorgere secondo me, un atteggiamento di "resistenza" al fenomeno della recezione del diritto romano al quale si fa riferimento almeno apparentemente in maniera del tutto distaccata<sup>27</sup>.

Che i retori greci di questo tempo, tanto i retori veri e propri, quelli per intenderci che parlavano nei tribunali, quanto i c.d. sofisti o oratori accademici non si interessassero granché di diritto aveva del resto già messo in luce il Mitteis<sup>28</sup>, richiamandosi anche ai precedenti dell'epoca classica di Atene quando il diritto contava poco e la conoscenza di esso era lasciata all'arbitrio del schiavo la legge era considerata fra le prove tecniche accanto alla testimonianza e ai documenti<sup>29</sup>.

26. Op. cit., p. 493.

27. Come appare dalle due frasi simili (contenute nei due passi riprodotti Talamanca, op. cit., p. 463)

28. Op. cit., p. 191-192.

29. Tanto che come scrive sempre il Mitteis rifacendosi al passo di Libanio già richiamato alla precedente nt. 16 (or. 244): "die Juristen hübsch bescheiden hinter dem Rhetor stehen mussten und das Gesetzbuch bereit hielten, bis jener den Paragraphen vorlesen liess"

Che specie i sofisti o se si preferisce i declamatori fossero comunque preoccupati unicamente degli aspetti tecnici della loro arte e, per quanto ci riguarda qui, ignorassero tranquillamente il diritto romano è documentato da un curioso episodio risalente ai primi anni del 300 e narato da Eunapius di Sardi (Lidia), autore anch'egli di una vita dei sofisti e anche nella cui opera, come è stato scritto, non mancherebbero le tracce di una antipatia per i Romani<sup>30</sup>.

L'episodio, già richiamato in un altro contesto dal Mitteis<sup>31</sup>, riguarda una disputa fra sofisti che era degenerata. Dalla discussione si era passati alle vie di fatto e la rissa era finita in tribunale davanti al proconsole romano in Atene.

In quella sede i vari caposcuola si apprestavano a svolgere le loro orazioni alla presenza degli allievi, come se si fosse trattato di una esercitazione scolastica, ed avrebbero voluto parlare più d'uno per ciascuna parte. Ciò però fu impedito loro dal proconsole che, dopo averli avvertiti che stando ai principi romani quello che volevano non era possibile, di fronte alle insistenze di uno di loro, aveva, alzando la voce esclamando: "Qui non parlerà nessuno dei maestri che si sono preparati né alcuno degli allievi applaudirà l'oratore, ma imparerete subito cos'è il diritto romano"<sup>32</sup>.

Restando nell'ambito dei declamatori, un comportamento quanto meno singolare era stato a suo tempo, anche quello del famoso Elio Aristide che nel 156, e quindi una cinquantina d'anni prima di Caracalla, era arrivato a Roma dalla Misia dopo un viaggio faticoso di 100 giorni (iniziato nel dicembre 155) e qui, davanti al popolo romano, aveva pronunciato la sua celebre orazione *εἰς Ῥώμην*<sup>33</sup>. In un passaggio di tale orazione, che è già stato preso in esame dagli studiosi. Aristide non aveva esitato ad affermare che avendo "i Romani ordinato tutto il mondo con le stesse leggi", non ci sarebbe stato più bisogno di "manuali che illustrassero le

30. Cfr. W. Schmidt, s.v. Eunapios, in PWRE, VI, 1, 1907 c. 1126, 25; ivi anche per la data di nascita, da collocare all'incirca al 346-5 d. C., mentre è sconosciuta quella di morte comunque posteriore al 414 (c.1122,40).

31. Op. cit., p. 141s.

32. Si veda il testo come riferito dal MITTEIS.

33. Tradotta col titolo *In gloria di Roma* e adeguatamente commentata da Luigia Achillea Stella nel XVII dell'E.Fi., come è necessario citare la traduzione in mancanza di altre date.

leggi vigenti presso i singoli popoli<sup>34</sup>. Sempre in questo contesto egli sarebbe perfino arrivato a dire che i Romani avevano "posto fine a tutte le usanze di prima"<sup>35</sup>. orbene, una quindicina d'anni più tardi, e cioè dopo che nel 172 era finalmente guarito da una malattia che lo aveva afflitto per ben 17 anni, il medesimo Aristide non si faeva scrupolo in un'altra celebre orazione, la Panatenaica, pronunciata in altro, ambiente e questa volta in lode di Atene<sup>36</sup>, di richiamarsi ai νομοί degli Ateniesi come quelli di cui molti avrebbero continuato a servirsi<sup>37</sup>, accennando anche al fatto che Atene sarebbe stata una città che insegnava il diritto<sup>38</sup>. Non ci vuol molto a capire di fronte ad un simile comportamento -né ciò merafigliache Aristide parlava a seconda delle circostanze, dicendo quello che avrebbe fatto piacere ai suoi ascoltatori, il che però, per quanto ci riguarda, rivela una sua marcata indifferenza -se non ignoranza-in fatto di diritto<sup>39</sup>.

Che anche nel mondo greco ci fosse tuttavia qualcuno non solo consapevole dell'importanza del diritto romano e del suo studio, ma addirittura ammiratore di tale diritto, parebbe ricavarsi da alcuni pasaggi di un discorso S. Gregorio Taumaturgo, vescovo di Neocesarea nel Ponto, uno dei quali passaggi era già stato al centro delle polemiche fra Arangioruiz e Schönbauer in tema di doppia cittadinanza.

- 
34. Affermazione quest'ultima la quale -sempre che sia attendibile la traduzione della Stella, op. cit., p. 105- andrebbe oltretutto confrontata con l'esistenza di un Libro delle leggi dei paesi del siriano Baldesane (145-222 d.c.), in cui si sarebbe trattato anche del diritto romano e al quale faceva richiamo ancora una volta il Mazzarino, op. cit., p. 61 e nt. 13 come indicativo della "problematica spirituale dell'età severiana".
35. "Divertenti da raccontarsi, ma intollerabili a ragionarvi sopra", come prosegue la traduzione della Stella, op. cit., p. 106 e ciò anche se, secondo il Nörr (Origo, Studien zur Orts-Stadt Reichszugehörigkeit in der Antike, in TIR, 31, 1963, p. 595), cui aderisce il Talamanca (op. cit., p. 486s) in questo testo (come in altri famosi passi di Virgilio, Prudenzio, Claudiano e Rutilio) non saremmo in presenza di "technisch-juristische Ausserungen über die Geltung des römischen Rechts in Verhältnis zu den anderen Rechten". Il testo era comunque il seguente:
36. Cfr. W. Schmidt, s.v. P. Aelius Aristides, in PWRE, II, 1, 1895, c. 888, 39.
37. οἷσπερ νυν οἱ πολλοὶ Χρῆσται τοῖς ὑμετέροισι (Panath. 343).
38. ἦδε τὰς ὡς νομῶν καταδειξάσῃ (ibid. 336)
39. E dimostra a mio ariso quanto sarebbe inutile attardarsi a discutere se nella sua orazione in lode di Roma fossero contenute o meno delle "techisch-juristische Ausserungen..." (v. sopra nt. 35).



Nella sua orazione del 239-240 d.C. in lode di Origene<sup>40</sup>, non solo leggiamo che già il suo maestro di latino, conoscendo un po' il diritto romano, o aveva avviato allo studio di esso, dicendogli che gli sarebbe stato da viatico (εκοδοτον) sia che avesse voluto fare l'avvocato (ossia -com'egli dice- il retore di quelli che discutono nei tribunali) o che avesse fatto qualsiasi altra cosa<sup>41</sup>, ma ci imbatiamo in una vera e propria esaltazione dei pregi del diritto romano<sup>42</sup>.

Gregorio infatti (parlandone oltretutto a quanto sembra come "nostro diritto"), pur confessando che a lui era costato molta fatica studiarlo a causa della lingua, stupenda, meravigliosa adatta al potere imperiale ma tuttavia per lui troppo *ostica*, non esita a qualificare un tale diritto -che ormai avrebbe regolato tutti gli atti posti in essere da coloro che vivevano sotto il governo di Roma- come meraviglioso, *saggio, acuto, flessibile*, ancorché -ripete- non facile a mettere insieme e a studiare e addirittura, per dirla in una parola sola, come *ellenicissimo* (naturalmente egli dice al plurale Ἑλληνιστάτοι parlando di νομοι), ossia sen non "corrispondente al massimo allo spirito greco", come intendeva lo Schönbauer<sup>43</sup>, almeno "degno della cultura greca", come intende il Talamanca<sup>44</sup>.

Certo basta leggere altri passaggi della sua lunga orazione per rendersi conto di una decisa tendenza di Gregorio alle iperboli.

Non andrà ad ogni modo trascurato che egli poteva parlare del diritto romano -e veramente del diritto privato romano- con cognizione di causa, poiché von ogni probabilita' non si era limitato a studiarlo con il suo maestro di latino quando era un ragazzo. non si spiegherebbe altrimenti che, come giustificazione di una certa sua difficoltà a tenere una orazione in lingua greca dopo otto anni che non ne faceva una, egli adducesse il fatto di avere (al presente) al

40. Che, per conto suo, al pari di Clemente Alessandrino non pare fosse stato ostile all'impero romano: cfr. Forte, op. cit., p. 513ss. (sp ec. p. 518).

41. Si può vedere l'intero passaggio riprodotto e commentato da Talamanca, op. cit., p. 496-7 (in nota).

42. Il passo nell'edizione Crouzel così come riferito e tradotto da Modrezejewski, op. cit., X16 317 e il seguente:

43. Prospettive di storia giuridica romana, in Labeo, 8, 1962, p. 128.

44. Op. cit., p. 497.

mente occupata da un'altro studio ossia appunto quello del diritto romano, scritto purtroppo in latino<sup>45</sup>. Gregorio del resto era venuto (insieme al fratello) a Cesarea di Palestina per accompagnare la sorella dal marito, un  $\nu\omicron\mu\omicron\zeta$  al servizio del Preside della provincia, e qui era rimasto per cinque anni conquistato dall'insegnamento di Origene, che lo aveva portato al Cristianesimo<sup>46</sup>. Quando però ero partito da Neocesarea -e anche questo é sicuro- egli aveva l'intenzione di recarsi a Berito a studiare diritto, come ripiego addirittura rispetto al progetto originario, che parrebbe fosse stato quello di andare a Roma<sup>47</sup>. E poi Origene in una lettera di risposta al suo *panegirico*, ci fa intendere che Gregorio per la sua disposizione naturale, accompagnata dalla esercitazione, avrebbe potuto essere un 'giurista romano completo'<sup>48</sup>. Tutto questo induce a credere che egli avesse continuato a studiare il diritto romano anche durante il suo soggiorno in palestina, come non parebbe escludere del tutto neppure il Modrzejewski<sup>49</sup>.

A questo punto la mia indagine, volta a ricercare le tracce di una resistenza culturale alla penetrazione del diritto romano nelle province orientali termina o per lo meno deve essere *sospesa*, in mancanza di altre fonti da metere a contributo, anche se di fonti verosimilmente ce ne sono.

Mi pare comunque che dai testi esaminati fin qui -che sono abbastanza significativi- si potrebbero trarre le seguenti conclusioni provvisorie.

1) Non c'è stato sia prima che dopo il 212 un atteggiamento uniforme da parte degli autori greci nei confronti della "recezione" del diritto romano.

45. E oltretutto non facile a "mettere insieme" com'è creduto di poter rendere l'espressione  $\sigma\upsilon\gamma\kappa\epsilon\tau\mu\epsilon\nu\omicron\tau$  detto appunto dei  $\nu\omicron\mu\omicron\tau$  dei Romani, e ciò in sintonia con lo Schönbauer il quale (op. loc. cit.) rendeva il testo: "unsere...- Gesetze...- die weder gesammelt zusammenliegen werden können", erroneamente però ritenendo che Gregorio si riferisse unicamente alle costituzioni imperiali (cfr. Talamasca, op. cit., p. 497). Il Modrzejewski, op. cit., p. 320, accettando la traduzione di Crouzel, l'accento di Gregorio alle difficoltà di "conciliare le opinioni centenarie dei giuristi", il che però sarebbe semmai ancor più indicativo del grado di approfondimento da parte di Gregorio nello studio del diritto romano.
46. Come egli stesso c'informa nel suo panegirico di Origene, Cfr. anche s.v. Gregorius thaumaturgos, in PWRE, VII, 2, 1912, c. 1857, 40.
47. Cfr. ancora Modrzejewski, op. cit., p. 315.
48. Origenes, epist ad Gregorium.
49. Op. cit., p. 318.

2) Non mancano alcune prese di posizione di critica come quella attestata da sesto Empirico e quella addirittura di disprezzo più che di critica di Libanio, ancorché non immune da interessi personalistici.

3) Per lo più, almeno per i retori e per i sofisti sembrerebbe di poter parlare di indifferenza se non addirittura di ignoranza del diritto romano.

4) Ancorché isolato, è significativo il favore, l'apprezzamento, la lode (anche se esagerata) che del diritto romano troviamo in S. Gregorio Taumaturgo, uno che il diritto romano l'aveva studiato. Il che, dato l'oggetto di questo convegno, potrebbe anche non considerarsi un risultato del tutto indifferente.